

Prot. n.417/C/2013

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, Novembre 2013

Oggetto: **Disposizioni in materia di DURC – Ulteriori indicazioni dell'INAIL**

L'INAIL fornisce indicazioni circa le novità apportate dall'art. 31 del Decreto-Legge n. 69/2013 (cosiddetto "decreto del fare") alla procedura di intervento sostitutivo per irregolarità nei versamenti contributivi

Con l'allegata nota del 3 ottobre 2013, la Direzione Generale dell'INAIL segnala che l'art. 31, comma 3, del Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 (cosiddetto "decreto del fare"), convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, ha rimodulato la procedura di intervento sostitutivo per irregolarità nei versamenti contributivi, introdotta, nell'ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dal Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici.

Si ritiene opportuno ricordare che, in merito alle novità apportate alla disciplina del DURC dall'art. 31 del Decreto-Legge n. 69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013, il Ministero del Lavoro e la Direzione Generale dell'INAIL hanno già diramato istruzioni, rispettivamente, con circolare n. 36 del 6 settembre 2013 e nota del 20 settembre 2013. Nello specifico, la citata norma ha previsto l'obbligo di attivazione dell'intervento sostitutivo direttamente da parte dei soggetti indicati dall'art. 3, comma 1, lettera b), del suddetto Regolamento (amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti). Pertanto, tali soggetti, qualora rilevino dal DURC un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza ed effettuano il relativo versamento agli Enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori edili, la Cassa edile.

Lo stesso art. 31, al comma 8-bis, stabilisce inoltre che la procedura per l'intervento sostitutivo si applica, in quanto compatibile, anche all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (cioè i benefici e le sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti), da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del DURC.

La nota di cui trattasi rimarca altresì che – secondo l'art. 31, comma 8-quater, del Decreto-Legge n. 69/2013 – ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo, mirate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti sono tenute a verificare "anche per il tramite di eventuali gestori pubblici e privati dell'intervento interessato" la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il DURC.

Da ultimo, l'INAIL fa presente che, in coerenza con le altre norme di semplificazione del DURC in materia di contratti pubblici, il comma 8-quinquies dell'art. 31 prevede che la concessione delle agevolazioni in discorso è disposta in presenza di un DURC rilasciato in data non anteriore a centoventi giorni.

I nostri uffici restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

ANCE | RAGUSA
Il Direttore
(Dot. Ing. Giuseppe Guglielmino)

pag. 1